

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 20/02/2023

FATTO

Agendo quale erede del fratello in relazione a diritti sorti dall'esecuzione di rapporti contrattuali dallo stesso intrattenuti con l'intermediario, con ricorso n. 0869597 del 1°.6.2022 la parte ricorrente contesta la condotta serbata da quest'ultimo, deducendo che: i) in data 11.12.2011 decedeva il sig. G.S., di cui erano eredi la ricorrente, quale sorella, e la madre (sig.ra Z.P.) poi deceduta in data 5.11.2017; ii) dovendo provvedere alla dichiarazione di successione, chiedeva all'intermediario di rendere una certificazione relativa ai rapporti intrattenuti con il defunto fratello. Detta certificazione veniva rilasciata in data 11.4.2012; iii) di avere fortuitamente rinvenuto, nel mese di luglio 2020, il libretto di risparmio nominativo n. *1649, intestato al *de cuius* e alla madre sig.ra Z.P., con saldo di € 10.801,31, sul quale risultava registrata un'ultima operazione in data 21.3.2003; iv) nonostante detto libretto fosse attivo al momento dell'apertura della successione, l'intermediario aveva omesso di menzionarlo nella predetta certificazione; v) recatasi presso una filiale della parte resistente, un addetto le aveva riferito che il libretto doveva dirsi "dormiente", essendo trascorsi più di dieci anni dall'ultima operazione; vi) di avere diffidato in data 27.4.2021 l'intermediario, chiedendogli l'immediata restituzione dell'importo di € 10.801,31, oltre interessi; vii) in data 19.5.2021 l'intermediario aveva



riscontrato la richiesta, facendo riferimento ad altre posizioni intestate al *de cuius*, non comunicate in precedenza, tra cui il libretto di risparmio n. *190; viii) questo libretto n. *190 era stato estinto in data 5.12.2014 con un importo pari ad € 1,50 e che a valere sullo stesso erano stati eseguiti due prelievi presso la filiale: uno il 20.9.2011 di € 2.000,00 e il secondo l'11.1.2012 - quindi dopo il decesso del sig. G.S. - di € 484,49; ix) di avere chiesto la copia di tutta la documentazione inerente ai due libretti, compreso l'estratto conto analitico, senza, però, ottenere alcun riscontro.

Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, parte ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il deposito della somma di € 10.801,31 più interessi relativamente al libretto n. *1649, oltre alle eventuali somme giacenti sul libretto n. *190 al momento della morte del *de cuius* in data 11.12.2011. Per l'effetto, chiede la condanna dell'intermediario alla corresponsione delle somme depositate al tempo dell'apertura della successione sui suddetti libretti, oltre interessi. Il tutto con il favore delle spese di assistenza legale.

L'intermediario non si è costituito.

Alla riunione dell'11.11.2022 il Collegio ha invitato "l'intermediario a produrre, entro 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la documentazione relativa al disponente e al beneficiario dell'operazione di € 484,49 posta in essere l'11 gennaio 2012 a valere sul libretto *190".

L'intermediario ha riscontrato questa richiesta con nota del 28.11.2022.

DIRITTO

La parte ricorrente agisce per ottenere la liquidazione delle somme depositate su due libretti di risparmio cointestati al fratello e alla madre - deceduti rispettivamente in data 11.12.2011 e 5.11.2017 - di cui si assume erede.

L'intermediario non si è costituito.

La domanda postula che si formuli in via preliminare la distinzione tra legittimazione attiva e titolarità effettiva del diritto.

In linea generale, si rileva che può ritenersi sussistente la legittimazione attiva in capo alla parte ricorrente, tutte le volte in cui questa affermi di essere erede del cliente dell'intermediario. Se invece la parte ricorrente non dovesse dichiarare, nemmeno implicitamente, di possedere la detta qualità, allora il ricorso dovrebbe dirsi inammissibile.

La titolarità effettiva del diritto, che va parimenti accertata d'ufficio dall'ABF, attiene invece al merito della domanda, riguardando la sua fondatezza. Essa va di regola dimostrata dalla parte che agisce, nel caso di specie mediante la prova della qualità di erede. La stessa prova può peraltro dirsi raggiunta anche mediante valutazione del comportamento tenuto innanzi all'ABF dall'intermediario resistente. In particolare, la verifica della qualità di erede non è necessaria tutte le volte in cui l'intermediario abbia ad esempio espressamente riconosciuto il diritto vantato dal ricorrente oppure abbia svolto difese nel merito incompatibili con la negazione della titolarità del diritto azionato.

Al riguardo, parte ricorrente ha versato in atti la dichiarazione di successione del fratello sig. G.S., dimostrando così la propria qualità di erede. Non può dirsi altrettanto con riferimento alla madre sig.ra Z.P, in relazione alla quale la ricorrente non ha prodotto la dichiarazione di successione, né la dichiarazione di esonero dalla presentazione della denuncia.

Nel merito, si rileva che la parte ricorrente chiede la liquidazione delle somme giacenti sul libretto di deposito n. *1649 in suo possesso, recante un saldo pari ad € 10.801,31, e sul libretto n. *190, del quale, pur non avendone la materiale disponibilità, ne deduce



l'esistenza giacché menzionato dall'intermediario in occasione della risposta ad una sua richiesta di informazioni, avente ad oggetto il diverso libretto n. *1649.

Al riguardo si osserva che:

(a) con riferimento al libretto di deposito n. *1649, parte ricorrente deduce di avere chiesto alla banca in occasione della morte del fratello sig. G.S., deceduto in data 11.12.2011, una certificazione in merito a tutte le posizioni intrattenute da quest'ultimo. In data 11.4.2012 l'intermediario rilasciava la richiesta certificazione. Tuttavia, nel mese di luglio 2020 la ricorrente rinveniva nell'abitazione del *de cuius* il libretto di risparmio nominativo n. *1649 intestato al fratello sig. G.S. e alla madre sig.ra Z.P., non contemplato dalla suddetta certificazione.

Dall'esame della documentazione prodotta, il Collegio rileva che l'ultima operazione annotata e firmata da un addetto dell'intermediario risulta effettuata in data 21.3.2003, con un saldo esigibile di € 10.801,31. Da ciò consegue che, nonostante il libretto di deposito al momento dell'apertura della successione a causa di morte del sig. G.S. fosse ancora attivo, l'intermediario ha ommesso di menzionarlo in occasione della certificazione rilasciata alla parte ricorrente nel 2012.

In argomento, si segnala che l'art. 1835 c.c. dispone che "Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. È nullo ogni patto contrario". Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "in tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 1835 c.c., comma 2, si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che da ciò derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate, con la conseguenza che secondo i principi generali in tema di prova è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita (...)" (Cass. n. 13643/2014).

Nel caso in esame nessuna prova contraria è stata fornita dall'intermediario, il quale non si è costituito nel procedimento, e per questo motivo non ha nemmeno sollevato alcuna eccezione in merito alla titolarità del diritto azionato dalla parte ricorrente, implicitamente dipendente anche dall'assunzione della qualità di erede della madre sig.ra Z.P., contestataria del libretto in esame.

Sul punto, si richiama quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 7716/2017, allorché ha osservato: "Quel che invece può ammettersi, proprio in virtù del particolare valore attribuito al dovere di cooperazione da parte dell'intermediario nel sistema abf, è che dalla sua mancata costituzione, ed anche dal suo atteggiamento non collaborativo o ancor peggio ostruzionistico nella fase del reclamo, il Collegio possa trarre 'argomenti' di prova favorevoli alla tesi del ricorrente, in applicazione dell'art.116, comma 2, c.p.c. e in necessario collegamento con le risultanze istruttorie già acquisite, mentre nel processo civile la contumacia non rileva di per sé a fini probatori e neppure ai sensi dell'art.116 c.p.c. (v. Cass.,13.6.2013, n.14860)".

Sulla base delle considerazioni svolte, è possibile giungere alla conclusione che la parte ricorrente ha provato il fatto della giacenza monetaria di € 10.801,31 mediante l'annotazione di essa sul libretto e che è quindi diritto della stessa ricorrente di ottenerne la relativa liquidazione.

(b) Con riferimento al secondo libretto, parte ricorrente chiede "di accertare e dichiarare le somme giacenti al momento della morte in data 11.12.2011 del sig. G.S." sul libretto di deposito n. *190, e, per l'effetto, la condanna dell'intermediario a corrisponderle le somme così accertate.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Al riguardo, risulta che, a seguito della richiesta di informazioni sul libretto n. *1649, l'intermediario ha fornito un riscontro alla ricorrente nel quale ha fatto riferimento ad un diverso libretto intestato sempre al *de cuius* e alla madre sig.ra Z.P., identificato con il n. *190, che aveva omesso di segnalare in occasione della certificazione rilasciata nel 2012. In tale sede, l'intermediario precisava, inoltre, che il libretto n. *190 non era dormiente, ma era estinto in data 5.12.2014 con un saldo di € 1,50, dopo che erano stati effettuati due prelievi: uno di € 2.000,00 in data 20.9.2011, l'altro di € 484,49 in data 11.1.2012.

Con riferimento a questo secondo rapporto, il Collegio osserva che dopo la richiesta di integrazione documentale avanzata all'udienza dell'11.11.2022, l'intermediario con nota del 28.11.2022, ha confermato il fatto dell'avvenuta estinzione del libretto di deposito n. *190 con un saldo di € 1,50 in data 5.12.2014. Ha poi precisato che in data 10.5.2003 erano stati sottoscritti titoli per l'importo di € 10.000,00 e ha depositato documentazione da cui risulta dimostrato il prelievo effettuato in data 11.1.2012 per l'importo di € 484,49, con un saldo residuo pari ad € 1,50.

Pertanto, considerato che l'operazione di prelievo per l'importo di € 484,49 è stata eseguita precedentemente al decesso della cointestataria sig.ra Z.P., avvenuto in data 5.11.2017, si ritiene, anche alla luce della disciplina sopra richiamata, che il libretto di deposito n. *190 sia stato correttamente estinto in mancanza di fondi, con la conseguenza che nulla spetta alla parte ricorrente in relazione allo stesso libretto.

Per quanto riguarda, infine, la domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva, il Collegio osserva che la stessa domanda non è stata formulata in sede di reclamo, con la conseguenza che deve dirsi inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda la somma di euro 10.801,31, corrispondente al saldo del libretto n. **1649.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA